

N. 75/2017 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE

Il Tribunale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. r.g. 75/2017 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

, con il patrocinio
dell'avv. BOFFOLI MADDALENA, elettivamente domiciliata in VIA SANTO SPIRITO, 3 20122
MILANO presso il difensore avv. BOFFOLI MADDALENA

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la ricorrente

IN VIA PRINCIPALE:

- a) accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società agricola semplice dal 01.09.13 al 06.07.16 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di impiegati del CCNL settore agricoltura, in qualità di impiegata con qualifica di quadro di primo livello;
- b) per l'effetto condannare la società agricola semplice, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ed amministratore Signora, al pagamento delle differenze retributive, come da conteggio allegato al presente ricorso e parte integrante dello stesso ammontanti ad € 99.154,33 (al netto dell'importo già incassato) e comprensive di TFR ed indennità sostitutiva del preavviso, o nella maggior e/o minor somma che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- c) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e comunque annullare il licenziamento verbale intimato alla ricorrente in data 6.7.2016;
- d) dare atto, conseguentemente che il rapporto tra le parti è tuttora in corso;
- e) ordinare alla resistente società agricola semplice, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di riammettere la ricorrente nel posto di lavoro dando seguito al rapporto tra le parti;
- f) condannare la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni dal 1 luglio 2016 alla data di effettivo ripristino del rapporto e quindi al 31.1.2017 € 15.533,28;
- g) condannare la resistente al pagamento del risarcimento dei danni da illegittimo licenziamento pari € 15.533,28 e/o comunque non inferiore a 5 mensilità da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione e



quindi pari ad € 11.095,20 e/o a quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta nel corso del procedimento e/o ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

h) in ogni caso di ritenuta cessazione del rapporto, condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 11.403,07 e il TFR pari ad € 7.540,12. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora
e per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della _____ dal 01.09.13 al 06.07.16.
- 2) Vero che la ricorrente era conosciuta come responsabile dell'azienda _____ ;
- 3) Vero che la ricorrente era presente in azienda tutti i giorni dal lunedì al sabato;
- 4) Vero che la ricorrente era presente in azienda spesso anche la sera tardi e la domenica;
- 5) Vero che la ricorrente aveva a disposizione in via esclusiva un appartamento all'interno dell'azienda;
- 6) Vero che la ricorrente dava agli operai le disposizioni e le istruzioni per la cura e l'allevamento dei polli;
- 7) Vero che la ricorrente dava agli operai le disposizioni e istruzioni per la coltura dei mirtili, tipo come irrigarli;
- 8) Vero che la ricorrente si occupava dell'etichettature dei prodotti aziendali;
- 9) Vero che la ricorrente curava i rapporti con i clienti per la vendita delle uova;
- 10) Vero che la ricorrente predisponava i documenti di trasporto e successivamente ad emettere le fatture relative alla vendita dei prodotti aziendali;
- 11) Vero che la ricorrente aveva a disposizione esclusiva il bancomat aziendale della Banca Popolare di Sondrio;
- 12) Vero che durante le visite ispettive predisposte dalle aziende pubbliche era la ricorrente che le gestiva;
- 13) Vero che durante le visite ispettive degli incaricati della società _____ era la ricorrente che predisponava la documentazione necessaria e accompagnava l'ispettore nel giro visita, descrivendo le varie fasi dell'attività.

Per la resistente

IN VIA PRELIMINARE:

Accertare e dichiarare la nullità del ricorso a mente dell'art. 414, n. 4, c.p.c., per i motivi meglio dedotti nella narrativa del presente atto.

IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE

Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del rito prescelto dalla Sig.ra _____ per l'impugnazione dell'asserito intimato licenziamento "orale" e/o, in ogni caso, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso per l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 del Collegato Lavoro.

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni meglio indicate nel presente atto.

IN VIA SUBORDINATA:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e dell'asserito intimato licenziamento "orale", previo accertamento della natura part-time del rapporto de quo, del reale livello ricoperto dalla ricorrente, corrispondente alla qualifica di impiegato con inquadramento nel VI livello del CCNL dei quadri e degli impiegati agricoli, con riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive nella misura corrispondente al minimo tabellare e/o di quella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, e/o riconoscimento delle domande



reintegratorie e/o risarcitorie, ridurre gli importi per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematico pervenuto il 24/1/2017, _____ evidenziava di aver iniziato a lavorare dal mese di settembre 2013 per la società agricola semplice _____, in qualità di collaboratrice del titolare, _____, divenendo nel giro di poco tempo l'*alter ego* dello stesso - che le aveva messo a disposizione, in via esclusiva, anche un alloggio ubicato all'interno della cascina - occupandosi, a titolo esemplificativo, della gestione dell'allevamento dei polli, dei rapporti con i fornitori, dell'organizzazione e cura della coltivazioni, dei rapporti con la clientela e la Banca Popolare di Sondrio, osservando l'orario di lavoro impostole, ricevendo la retribuzione di € 600,00 mensili in contanti, con obbligo di comunicare e giustificare anche i periodi di malattia e di assenza, in quanto un'eventuale assenza ingiustificata avrebbe comportato il suo licenziamento che inaspettatamente, le era stato poi intimato il 6/7/2016, oralmente e in tronco, senza alcuna giustificazione. Rivendicava pertanto, la natura subordinata del rapporto di lavoro, con inquadramento nella qualifica di quadro, livello 1Q, del CCNL dell'agricoltura, e chiedeva la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive, l'annullamento del licenziamento con il ripristino del rapporto di lavoro.

Si costituiva la _____ soc. agricola semplice, che eccepiva la nullità del ricorso, l'inammissibilità del rito ordinario per l'impugnativa del licenziamento ex art 18 l. 300/1970 e comunque il mancato fondamento delle domande.

All'udienza del 31/1/2018 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo in atti.

Dev'essere in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società resistente, in quanto, secondo la giurisprudenza, *"nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa"* (Cass 3126/2011).

Dalla semplice lettura del ricorso risulta evidente che _____, dopo aver descritto l'attività svolta per la società resistente, ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro, con le conseguenti differenze retributive, e quindi l'accertamento della nullità del licenziamento verbale del 6/7/2016.

Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla memoria di costituzione della società, da cui risulta come la resistente abbia perfettamente compreso le domande di _____ e i fatti da questa addotti a loro sostegno, per cui si è ampiamente difesa, contestando, nel merito, il reale fondamento del ricorso.

Come noto, ogni attività può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, a



seconda delle modalità del suo svolgimento, per cui la giurisprudenza è solita ribadire che l'elemento tipico che contraddistingue il primo tipo di lavoro è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore da parte del datore di lavoro, con assoggettamento al potere direttivo di questo e alle relative esigenze aziendali, cd. eterodirezione (Cass 2728/2010).

Altri elementi, come ad esempio, l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione, il pagamento di un compenso continuativo e stabile, l'assenza di un rischio d'impresa, possono avere invece, valore indicativo, ma mai determinante.

In particolare, Cass 26986/2009, ha precisato che *"l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività"*.

Il rigore di tale principio viene però attenuato in altre decisioni, secondo cui l'eterodirezione non si manifesta necessariamente in ordini continuativi, dettagliati e strettamente vincolanti, ben potendo le direttive essere dettate in via programmatica; per tale ragione l'eterodirezione non è esclusa da eventuali margini di autonomia, iniziativa e discrezionalità di cui può godere il dipendente, soprattutto nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, di elevato contenuto specialistico, oppure, per ragioni opposte, di prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione e che pertanto, non richiedono un potere direzionale costante.

In conclusione, sempre secondo la giurisprudenza, il lavoratore che agisce in giudizio per far accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale eterodirezione (Cass 25150/2010) e quindi, *"a specificare il contenuto delle direttive e delle disposizioni ricevute, oltre all'indicazione delle attività di vigilanza e controllo esercitate . . . dal datore di lavoro"* (in motiv. a Cass. 28694/2011).

Ciò premesso, non è in discussione il fatto che la ricorrente abbia prestato, in modo continuativo, la propria attività lavorativa per la società resistente, come dimostrato dal fitto scambio di messaggi con il titolare, che viveva in Svizzera (doc 11), ma come già precisato nell'ordinanza del 5/7/2017, non ha indicato neppure genericamente, di aver ricevuto ordini e direttive da, ed eventualmente, quale contenuto avessero.

Inoltre anche l'affermazione di esser diventata il suo *alter ego*, la responsabile dell'azienda agricola, non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza di un rapporto subordinato, come dirigente - essendo compatibile con altre tipologie di contratto (mandato, compartecipazione, oltre alla prestazione di lavoro autonomo) che richiede la soggezione, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli



ordini e ai controlli del datore di lavoro, di cui non vi è il minimo cenno nel ricorso e che, come già detto, è l'elemento qualificante della subordinazione.

Tale carenza del ricorso si è inevitabilmente riflessa pure sulle istanze istruttorie, dove non sono formulati capitoli di prova in relazione alla soggezione della ricorrente ai poteri del datore di lavoro,

(neppure in riferimento all'obbligo del rispetto di un orario di lavoro o ai controlli sul suo operato), necessari invece, per dimostrare che ogni attività di _____ veniva svolta con vincolo di subordinazione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di _____, con conseguente limitazione della sua autonomia e completo inserimento nell'organizzazione aziendale della resistente.

Tali carenze non sono neppure superate dai documenti allegati al ricorso, in quanto l'attestazione di _____ su _____ come collaboratrice della società (doc. 1) è del tutto generica, non specificando sotto quale forma svolgesse la sua attività, e pure gli sms (doc 11), non contengono né ordini o direttive da parte di _____ né fanno emergere la soggezione di _____ al suo potere di controllo, ragione per cui, nel ricorso, significativamente, non è stato neppure evidenziato il contenuto di alcuno di essi.

In definitiva, il ricorso dev'essere respinto, non essendo stata provata l'effettiva natura subordinata dell'attività svolta da _____ per la società _____.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

PQM

1. respinge il ricorso.
2. condanna _____ al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Como, 11/1/2018

Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)

